

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G04088 del 10/04/2020

Proposta n. 4664 del 27/03/2020

Oggetto:

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Proponente:

Estensore	DEL PINTO GABRIELE	_____
Responsabile del procedimento	DEL PINTO GABRIELE	_____
Responsabile dell' Area	P. GAZZANI	_____
Direttore Regionale	M. MANETTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTI

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

PRESO ATTO

che l'art. 146, comma 6, del Codice prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come modificata dalla deliberazione 15 maggio 2009 n. 338, sono stati precisati i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica;

che l'art. 95, comma 2, della l.r. 14/1999 e l'art. 1 della l.r. 8/2012 prevedono altresì che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, cui, a tal fine, è

equiparato il programma di fabbricazione anch'esso vigente, secondo quanto ritenuto nella circolare esplicativa della l.r. 59/1995 approvata con deliberazione di giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910;

che l'art. 5 della l.r. 8/2012, dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice;

che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

ATTESO

che con le determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018 e G01153 del 8 febbraio 2019, G04529 del 12 aprile 2019, G08734 del 27 giugno 2019, G11464 del 03 settembre 2019, G11945 del 11 settembre 2019, G15711 del 18 novembre 2019, G17052 del 09 dicembre 2019 e G01430 del 17 febbraio 2020 sono stati individuati i Comuni risultati, a seguito di verifica, in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica e dotati di strumentazione urbanistica vigente;

che l'esercizio delle funzioni in parola è subordinato al mantenimento dei requisiti verificati con le suddette determinazioni, mentre la perdita di essi determina l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

che i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica della strumentazione urbanistica ed ogni variazione del proprio assetto organizzativo che possano determinare la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate;

RILEVATO

che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

che si è pertanto reso opportuno porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

che i Comuni interessati da tale attività hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

CONSIDERATO

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo ai seguenti Comuni: Affile, Bassiano, Montelibretti, Posta, Roiate e Subiaco;

CONSIDERATO

Che il Comune di Subiaco, in qualità di Comune capofila, con nota assunta al protocollo regionale il 30 gennaio 2020, prot. 84557, ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 106 del 21 giugno 2019 con cui ha rinnovato la Commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i Comuni di Subiaco, Affile e Roiate già istituita con deliberazione di Giunta n. 56 del 6 maggio 2014 3.12.2014;

RITENUTO

che la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche degli anzidetti Comuni è risultata, a seguito di verifica, completa;

RITENUTO

pertanto, in esito alla verifica effettuata, i suddetti Comuni possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni essendo risultati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RM	AFFILE	
LT	BASSIANO	
RM	MONTELIBRETTI	
RI	POSTA	
RM	ROIATE	
RM	SUBIACO	

2. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, essendone risultati privi, non possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018, G01153/2019, G04529/2019, G08734/2019, G11464/2019, G11945/2019, G15711/2019, G17052/2019, G01430/2020.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALVITO	2.
FR	AMASENO	3.
FR	ANAGNI	4.
FR	AQUINO	5.
FR	ARCE	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	CASAPROTA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FONTECHIARI	22.
FR	ISOLA DEL LIRI	23.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	24.
FR	MOROLO	25.
FR	PASTENA	26.
FR	PESCOSOLIDO	27.
FR	PICO	28.
FR	PIGLIO	29.
FR	PONTECORVO	30.
FR	POSTA FIBRENO	31.
FR	ROCCASECCA	32.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	33.
FR	SANTOPADRE	34.
FR	SERRONE	35.
FR	SETTEFRATI	36.
FR	SORA	37.

FR	TORRICE	38.
FR	VEROLI	39.
LT	BASSIANO	40.
LT	CAMPO DI MELE	41.
LT	CISTERNA DI LATINA	42.
LT	CORI	43.
LT	FONDI	44.
LT	FORMIA	45.
LT	LATINA	46.
LT	LENOLA	47.
LT	MAENZA	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.
LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
RI	AMATRICE	61.
RI	ACCUMOLI	62.
RI	ANTRODOCO	63.
RI	ASCREA	64.
RI	BORBONA	65.
RI	BORGO VELINO	66.
RI	BELMONTE IN SABINA	67.
RI	CANTALICE	68.
RI	CASTEL DI TORA	69.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	70.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	71.
RI	CITTADUCALE	72.
RI	CITTAREALE	73.
RI	COLLALTO SABINO	74.
RI	COLLE DI TORA	75.
RI	COLLI SUL VELINO	76.
RI	CONCERVIANO	77.
RI	CONTIGLIANO	78.
RI	COTTANELLO	79.
RI	FARA IN SABINA	80.

RI	FIAMIGNANO	81.
RI	FORANO	82.
RI	FRASSO SABINO	83.
RI	GRECCIO	84.
RI	LABRO	85.
RI	LEONESSA	86.
RI	LONGONE SABINO	87.
RI	MAGLANO IN SABINA	88.
RI	MARCETELLI	89.
RI	MICIGLIANO	90.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	91.
RI	MONTELEONE SABINO	92.
RI	MORRO REATINO	93.
RI	ORVINIO	94.
RI	PAGANICO SABINO	95.
RI	PESCOROCCHIANO	96.
RI	PETRELLA SALTO	97.
RI	POGGIO BUSTONE	98.
RI	POGGIO CATINO	99.
RI	POGGIO MOIANO	100.
RI	POGGIO NATIVO	101.
RI	POGGIO SAN LORENZO	102.
RI	POSTA	103.
RI	RIVODUTRI	104.
RI	ROCCA SINIBALDA	105.
RI	SCANDRIGLIA	106.
RI	STIMIGLIANO	107.
RI	TARANO	108.
RI	TOFFIA	109.
RI	TORRICELLA	110.
RI	VACONE	111.
RM	ALLUMIERE	112.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	113.
RM	ALBANO LAZIALE	114.
RM	ANZIO	115.
RM	ARCINAZZO ROMANO	116.
RM	ARDEA	117.
RM	ARSOLI	118.
RM	ARTENA	119.
RM	BRACCIANO	120.
RM	CAMERATA NUOVA	121.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	122.
RM	CAPENA	123.

RM	CARPINETO ROMANO	124.
RM	CASTEL MADAMA	125.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	126.
RM	CERRETO LAZIALE	127.
RM	CERVARA DI ROMA	128.
RM	CIAMPINO	129.
RM	CINETO ROMANO	130.
RM	CIVITAVECCHIA	131.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	132.
RM	COLLEFERRO	133.
RM	COLONNA	134.
RM	FIANO ROMANO	135.
RM	FONTE NUOVA	136.
RM	FORMELLO	137.
RM	FRASCATI	138.
RM	GAVIGNANO	139.
RM	GENAZZANO	140.
RM	GENZANO DI ROMA	141.
RM	GORGA	142.
RM	GROTTAFERRATA	143.
RM	GUIDONIA	144.
RM	JENNE	145.
RM	LADISPOLI	146.
RM	LARIANO	147.
RM	LICENZA	148.
RM	MAGLIANO ROMANO	149.
RM	MANDELA	150.
RM	MANZIANA	151.
RM	MARCELLINA	152.
RM	MARINO	153.
RM	MAZZANO ROMANO	154.
RM	MENTANA	155.
RM	MONTECOMPATRI	156.
RM	MONTEFLAVIO	157.
RM	MONTELANICO	158.
RM	MONTELIBRETTI	159.
RM	MONTE PORZIO CATONE	160.
RM	MONTEROTONDO	161.
RM	MONTORIO ROMANO	162.
RM	MORICONE	163.
RM	MORLUPO	164.
RM	NAZZANO	165.
RM	NEMI	166.

RM	NETTUNO	167.
RM	PERCILE	168.
RM	PISONIANO	169.
RM	POLI	170.
RM	PONZANO ROMANO	171.
RM	RIANO	172.
RM	RIGNANO FLAMINIO	173.
RM	RIOFREDDO	174.
RM	ROCCA DI CAVE	175.
RM	ROCCA DI PAPA	176.
RM	ROCCA PRIORA	177.
RM	ROCCAGIOVINE	178.
RM	ROMA	179.
RM	ROVIANO	180.
RM	SACROFANO	181.
RM	SAN CESAREO	182.
RM	SAN GREGORIO DA SASSOLA	183.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	184.
RM	SANTA MARINELLA	185.
RM	SANT'ORESTE	186.
RM	SEGNI	187.
RM	TIVOLI	188.
RM	TOLFA	189.
RM	TORRITA TIBERINA	190.
RM	TREVIGNANO ROMANO	191.
RM	VALLEPIETRA	192.
RM	VALLINFREDA	193.
RM	VICOVARO	194.
RM	ZAGAROLO	195.
VT	BAGNOREGIO	196.
VT	BASSANO IN TEVERINA	197.
VT	BOLSENA	198.
VT	BOMARZO	199.
VT	CALCATA	200.
VT	CANINO	201.
VT	CAPODIMONTE	202.
VT	CAPRANICA	203.
VT	CAPRAROLA	204.
VT	CARBOGNANO	205.
VT	CASTEL SANT'ELIA	206.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	207.
VT	CELLENO	208.
VT	CIVITA CASTELLANA	209.

VT	CIVITELLA D'AGLIANO	210.
VT	CORCHIANO	211.
VT	FABRICA DI ROMA	212.
VT	FALERIA	213.
VT	GALLESE	214.
VT	GRADOLI	215.
VT	GROTTE DI CASTRO	216.
VT	ISCHIA DI CASTRO	217.
VT	LUBRIANO	218.
VT	MARTA	219.
VT	MONTALTO DI CASTRO	220.
VT	MONTEFIASCONE	221.
VT	NEPI	222.
VT	ORTE	223.
VT	PROCENO	224.
VT	RONCIGLIONE	225.
VT	SAN LORENZO NUOVO	226.
VT	SORIANO NEL CIMINO	227.
VT	SUTRI	228.
VT	TARQUINIA	229.
VT	TUSCANIA	230.
VT	VALENTANO	231.
VT	VALLERANO	232.
VT	VASANELLO	233.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	234.
VT	VETRALLA	235.
VT	VIGNANELLO	236.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	235.
LT	GAETA*	236.
LT	ITRI*	237.
LT	MINTURNO*	238.
LT	TERRACINA *	239.
RI	CASPERIA*	240.
RI	RIETI *	241.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	242.
RI	POGGIO MIRTETO*	243.
RI	ROCCANTICA*	244.
FR	FROSINONE *	245.
FR	ALATRI*	246.
RM	AFFILE **	247.
RM	ARICCIA*	248.
RM	CASTEL GANDOLFO **	249.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	250.
RM	CERVETERI*	251.
RM	FIUMICINO*	252.
RM	LANUVIO *	253.
RM	PALESTRINA*	254.
RM	PALOMBARA SABINA*	255.
RM	ROIATE **	256.
RM	SUBIACO **	257.
RM	VALMONTONE **	258.
RM	VELLETRI*	259.
VT	ACQUAPENDENTE *	260.
VT	BLERA **	261.
VT	MONTE ROMANO *	262.
VT	VITERBO*	263.
VT	VITORCHIANO*	264.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.